

VIII
I *II/X/XV VIRI SACRIS FACIUNDIS* NELLA ROMA ANTICA*

Lorenzo Franchini
(Un. Europea di Roma)

Quando, per la Roma antica, si fa riferimento ai grandi collegi sacerdotali, per lo più si allude ai pontefici e agli auguri, anche per l'importante ruolo che essi svolsero nel campo della politica del diritto.

Ben di rado invece si menzionano i *viri sacris faciundis*, che però meritano di avere risalto, in questa sede, in cui si studia l'impatto che sulla civiltà antica, persino romana, ebbero le culture e le stesse tradizioni religiose orientali.

Ebbene, sul piano istituzionale, tali sacerdoti presentavano forti analogie con quelli sopra ricordati. Erano riuniti anch'essi in un collegio, al quale si accedeva per cooptazione: composto inizialmente di due membri, dal 367 passò a dieci - di cui cinque dovevano essere plebei¹, in ciò precorrendo, evidentemente, di molto i tempi² -, dall'età di Silla a quindici³.

Se i pontefici avevano, principalmente, il compito di salvaguardare la regolarità dei culti pubblici e privati, l'avvenire dei riti e degli dei patrii, i *II/X/XVviri sacris faciundis* erano i custodi dei libri sibillini, introdotti ufficialmente a Roma durante la dominazione etrusca⁴, in un'epoca di apertura alle culture straniere, e specialmente a quella greca, della quale quei sacerdoti furono sempre impregnati. La tradizione romana li metteva sotto il patronato di Apollo, del cui culto essi erano incaricati⁵.

L'importanza dei libri sibillini andò ben al di là del loro oggetto specifico, che era l'espiazione dei prodigi: difatti, mentre la competenza dei pontefici era limitata allo stato romano, nell'identificare gli dei cui sacrificare e nell'adottare i rimedi con cui placarne l'ira, quella dei *II/X/XVviri* si estendeva teoricamente al mondo intero, con tutto il suo patrimonio di culti, dei quali poteva essere, di volta in volta, favorita la regolare introduzione in Roma. Gli dei dell'Olimpo, e forse anche alcune altre divinità orientali, avrebbero ugualmente "sfondato" in Roma, ma furono facilitati dal trovarci questi alleati che assicurarono loro il beneficio di una situazione legale.

La loro potenziale competenza era, come detto, indefinita ed estensibile a volontà (*sacris faciundis*): si trattava di un dominio illimitato, che li rendeva più artigiani di una religione da fare che ministri di una religione già fatta. Di tale potere essi si avvalsero tuttavia saggiamente, senza conflitti con i pontefici e secondo le linee della politica e della diplomazia ufficiali.

Ciò non toglie che, a partire dalla conquista della Magna Grecia, allorché sempre più considerevole si fece l'apporto della cultura ellenica alla vita pubblica e privata di Roma, il ruolo dei decemviri, di pari passo, crebbe in importanza, insieme al rilievo acquisito dal *Graecus ritus* nell'ambito della religione ufficiale. Ma non per questo essi, nonostante la loro conoscenza delle pratiche di origine straniera, sfuggirono del tutto al controllo penetrante dei pontefici e del loro capo, il pontefice massimo⁶: ciò, sia per il fatto che il confine tra rito patrio e greco era molto più mobile e sfumato di

* Professore ordinario di Diritto romano nell'Università Europea di Roma.

¹ Liv. 6.42.2.

² Rispetto, evidentemente, alla *lex Ogulnia* del 300. Il decemvirato fu dunque il primo collegio sacerdotale ad essere reso accessibile alla plebe.

³ Serv. *ad Aen.* 6.73; cfr. Liv. *Per.* 89.

⁴ Varr. in Lact. *div. inst.* 1.6.10-11; Plin. *nat.* 13.27.88; Gell. 1.19; Dion. Hal. 4.62.

⁵ Liv. 10.8.2 li definisce *antistites Apollinaris sacri*.

⁶ Il quale rimaneva al vertice dell'intero sistema sacrale: v. soprattutto Liv. 1.20.5-7, con particolare riferimento ai *peregrini ritus*; cfr. per es. J. Bayet, *Histoire politique et psychologique de la religion romaine*, Paris 1957, 8; J. Guillén, *Los sacerdotes romanos*, in *Helmantica* 73 (1973), 29. Al contrario che per altri sacerdoti, non si ha notizia, comunque, di alcun provvedimento disciplinare del pontefice massimo nei confronti di un *II/X/XVvir sacris faciundis*.

quanto non si pensi, e che spesso i riti di nuova introduzione, una volta stabilizzatisi, entravano formalmente a far parte del calendario romano; sia per il fatto che una generale supremazia pontificale era richiesta da ragioni non solo giuridiche, ma anche politiche⁷. D'altronde, i *II/X/XV viri* venivano fatti talora consultare dal senato non direttamente, ma perché i pontefici avevano rinviato alla loro competenza.

Ufficio proprio dei nostri sacerdoti era, come si diceva, la custodia e l'interpretazione dei libri sibillini, una raccolta di oracoli che veniva via via integrata, anche se molto prudentemente e selettivamente (al 213 a.C. per esempio risale la inserzione dei *carmina Marciana*)⁸. Al pari degli altri collegi sacerdotali, i *II/X/XV viri* non prendevano mai l'iniziativa: in particolare, non potevano *inspicere libros* senza la sollecitazione del senato e del magistrato che faceva da tramite. Ci si rivolgeva a loro perché, attraverso l'interpretazione dei libri, indicassero le misure per l'espiazione dei prodigi. Già i pontefici disponevano di un "arsenale" di cerimonie riparatorie, cui ricorrere per placare gli dei offesi; così anche gli aruspici⁹. Non possiamo dilungarci, qui, su quali fossero i criteri di ripartizione delle rispettive sfere di competenza. In linea di massima, comunque, si consultavano i *II/X/XV viri* perché gli altri, sentiti, si schernivano, rifiutando il parere o dichiarandosi impotenti; oppure perché, per la complessità delle circostanze, si intendeva ricorrere contemporaneamente a tutta la divinazione ufficiale¹⁰; oppure perché, apparendo i prodigi straordinariamente gravi (*prodigia taetra*)¹¹, specie nei periodi di maggior inquietudine, quali per esempio furono quelli della seconda guerra punica, risultava forse più rassicurante, soprattutto per le masse, il ricorso alla divinazione straniera, più sconosciuta e misteriosa, e quindi più in qualche modo prestigiosa.

In questa maniera dunque si "sprovvincializzò" il culto ufficiale, ellenizzandosi ed orientalizzandosi, ossia attraverso i riti disposti dai *II/X/XV viri*. Fra le vicende degne fin d'ora di menzione, si pensi per esempio a quella connessa ai già ricordati *carmina Marciana*, di cui a Liv. 25.12, che nel 212 portò alla istituzione dei *ludi Apollinares*, o ancora a quella - per noi qui oltremodo rilevante - relativa all'importazione nel 204, dall'Asia, del culto della dea Cibele, di cui a Liv. 29.10.4-6. Innovazioni come queste venivano sancite nei pareri che il collegio rilasciava, e che formalmente si atteggiavano ad atti interpretativi di un oracolo destinato a rimanere di per sé segreto.

Tutto ciò, è importante ribadirlo, avveniva a seguito dell'esperimento di una procedura di consultazione del tutto simile a quella osservata per altri sacerdoti, e per i pontefici in particolare¹²: i *II/X/XV viri*, anch'essi *sacerdotes publici* di Roma, formalizzavano i loro responsi in decreti, e li comunicavano al magistrato interpellante, che faceva da tramite fra loro e il senato¹³. Occorreva poi la ratifica da parte di quest'ultimo, che non mancava quasi mai, anche perché i sacerdoti, pur

⁷ In questa duplice ottica potrebbe essere anzi, ad es., studiata la vicenda di un pontefice massimo, C. Servilio Geminio (morto nel 180 a.C.), che era anche *decemvir sacrorum*: cfr. in proposito, per es., G. Rohde, *Die Kultsatzen der römischen Pontifices*, Berlin 1936, 138.

⁸ La funzione storico-politica della raccolta fu anche quella non di espandere, ma di limitare la superstizione attraverso la ufficializzazione solo di certi vaticini.

⁹ I quali però, lo ricordiamo, per tutta l'età repubblicana non furono, formalmente, *sacerdotes populi Romani*, incardinati nell'apparato amministrativo della religione di stato, ma meri consiglieri esterni. I loro pareri, mai formalizzati in un decreto, di per sé rilevavano più sul piano, per così dire, politico-culturale, che non su quello giuridico-sacrale.

¹⁰ Come nel caso, assai interessante e complesso, dell'espiazione dell'androgino: cfr. Liv. 27.37.5-15.

¹¹ Cfr. Liv. 22.9.8; v. anche Liv. 27.37.6 (*foedum ac turpe prodigium*).

¹² Sulla quale abbiamo diffusamente fermato la nostra attenzione in più sedi: v. qui ad es. *Voti di guerra e regime pontificale della condizione*; Milano 2006, 19 ss.

¹³ Solo, occorre ribadire che la loro attività di consulenza, pur a sua volta destinata a concretizzarsi, per lo più, nella prescrizione di *remedia* atti a placare gli dei, si svolgeva con metodo tecnicamente diverso da quello pontificale, giacché i *II/X/XV viri*, interpreti degli oracoli sibillini, erano innanzi tutto richiesti di studiare questi, al fine di pronunciarsi sul caso in questione.

depositari di una scienza speciale, erano per lo più uomini di stato¹⁴, ed i conflitti fra autorità politiche e religiose erano assai rari.

Il culto II/X/XVvirale si esprime con originalità specie nella *supplicatio*, nel *lectisternium*, nei giochi, i quali denotavano lo splendore, la messa in scena, il clima di generale cordialità e partecipazione propri del *Graecus ritus*, già di per sé lontano dalla fredda austerità propria del formalismo romano; ma non mancarono casi di ufficiale introduzione, in Roma, di pratiche dalla natura ancor più esotica.

Bibliografia

Berthelet, Y., *Colère et apaisement des dieux de Rome. Remarques sur la réponse graduelle des autorités républicaines à l'angoisse suscitée par les prodiges*, in *Mythos* 4 (2010), 15 ss.

Bayet, J., *Histoire politique et psychologique de la religion romaine*, Paris 1957

Bloch, G., s.v. *Duumviri sacris faciundis*, in *DS* 2 (1892), 426 ss.

Bloch, R., *Origines étrusques des livres sybillins*, in *Mélanges A. Ernout*, Paris 1940, 21 ss.

Bloch, R., *La divination romaine et les livres sybillins*, in *REL* 40 (1962), 118 ss.

Bloch, R., *L'origine des livres sybillins à Rome: méthode de recherches et critique du récit des annalistes anciens*, in E.C. Welskopf (cur.), *Neue Beiträge zur Geschichte der alten Welt*, II, Berlin 1965, 281 ss.

De Souza, M., *L'utilisation de livres dans les rites romains*, in Y. Perrin (cur.), *Neronia VIII. Bibliothèques, livres et culture écrite dans l'empire romain de César à Hadrien*, Bruxelles 2010, 165 ss.

Engels, D., *Das römische Vorzeichenwesen (753-27 v. Chr.)*, Stuttgart 2007

Février, C., *De l'usage des Livres: le décemvir, prêtre ou vates?*, in *Latomus* 61 (2002), 821 ss.

Février, C., *Le double langage de la Sibylle de l'oracle grec au rituel romain*, in M. Bouquet e F. Morzadec (dir.), *La Sibylle. Parole et représentation*, Rennes 2004, 17 ss.

Février, C., *Diis placandis. Les destinataires de la procuratio prodigiorum*, in *Kentron* 24 (2009), 165 ss.

Février, C., *Supplicare deis. La supplication expiatoire à Rome*, Turnhout 2009

Fischer, J., *Folia ventis turbata. Sibyllinische Orakel und der Gott Apollon zwischen später Republik und augusteischem Principat*, Göttingen 2022

Franchini, L., *Voti di guerra e regime pontificale della condizione*, Milano 2006

Gagé, J., *Apollon romain*, Paris 1955

Gillmeister, A., *Sibyl in Republican Rome - Literary Construction or Ritual Reality?*, in D. Musial (cur.), *Society and Religion. Studies in Greek and Roman History*, III, Toruń 2010, 9 ss.

Gillmeister, A., *Cultural Paraphrase in Roman Religion in the Age of Augustus. The Case of the Sibyl and the Sibylline Books*, in *Acta Antiqua* 55 (2015), 211 ss.

Gillmeister, A., *The Guardians of the Sibylline Books - The Viri Sacris Faciundis College in Roman Religion*, Lugano 2019

Granino Cecere, M.G., *I XV viri sacris faciundis nei ludi saeculares severiani*, in *Epigraphica* 81 (2019), 401 ss.

Guillén, J., *Los sacerdotes romanos*, in *Helmantica* 73 (1973), 5 ss.

Johnston, P.A., *Livy versus Vergil: The Beauty of Cattle, and how the Sibylline Books came to Rome*, in A. Gillmeister (cur.), *Rerum gestarum monumentis et memoriae: Cultural Readings in Livy*, Warsaw 2018, 53 ss.

Lehmann, Y., *Divination et prédestination à Rome. Enjeux doctrinaux et politiques*, in É. Geny ed É. Smadja (cur.), *Pouvoir, divination, prédestination dans le monde antique*, Paris 1999, 249 ss.

¹⁴ In particolare, non vi era alcuna incompatibilità a Roma fra appartenenza ad un collegio sacerdotale e *cursus honorum* magistratuale, come è assolutamente pacifico, alla luce della testimonianza delle fonti. Sul tema, v. recentemente R.N. O' Brien - F. Vervaeke, *Priests and Senators: the Decemviri Sacris Faciundis in the Middle Republic (367- 104 BCE)*, in *REA* 122 (2020), 85 ss.

- Mac Bain, B., *Prodigy and Expiation: a Study in Religion and Politics in Republican Rome*, Bruxelles 1982
- Marton, M., *The Case of Apollo and the Sibylline Books*, in *Sapiens ubique civis* 3 (2022), 147 ss.
- Mazurek, T., *The Decemviri sacris faciundis: Supplication and Prediction*, in C.F. Konrad (cur.), *Augusto augurio. Rerum humanarum et divinarum commentationes in honorem J. Linderski*, Stuttgart 2004, 151 ss.
- O' Brien, R.N. - Vervaet, F., *Priests and Senators: the Decemviri Sacris Faciundis in the Middle Republic (367- 104 BCE)*, in *REA* 122 (2020), 85 ss.
- Orlin, E.M., *Foreign Cults in Rome*, Oxford 2010
- Rasmussen, W., *Public Portents in Republican Rome*, Roma 2003
- Richardson, J.H. - Santangelo, F (cur), *Priests and State in the Roman World*, Stuttgart 2011
- Rinolfi, C., *Livio 1.20.5-7: pontefici, sacra, ius sacrum*, in *Diritto@Storia* 4 (2005), 1 ss.
- Rohde, G., *Die Kultsatzungen der römischen Pontifices*, Berlin 1936
- Santangelo, F., *Prodigies in the Early Principate?*, in L. G. Driediger-Murphy ed E. Eidinow (cur), *Ancient Divination and Experience*, Oxford 2019, 154 ss.
- Santi, C., *La nozione di prodigio in età regia*, in *SMSR* 62 (1996), 505 ss.
- Santi, C., *I libri sibyllini e il problema delle prime consultazioni*, in *SMSR* 67 (2000), 21 ss.
- Santi, C., *I collegi sacerdotali di Roma arcaica negli studi storico-religiosi italiani*, in *Diritto@Storia* 1 (2002), 1 ss.
- Santi, C., *Lineamenti di storia della religione romana*, Sarzana-Lugano 2024
- Satterfield, S., *The Viri Sacris Faciundis and the Consulship*, in *Classic World* 107 (2014), 217 ss.
- Satterfield, S., *The Sibylline Books in the Early Roman Empire*, in *Journal of Ancient History* 11 (2023), 107 ss.
- Scheid, J., *'Graeco ritu': A Typically Roman Way of honoring the Gods*, in *Harvard Studies in Classical Philology* 97 (1995), 15 ss.
- Scheid, J., *Nouveau rite et nouvelle piété. Réflexions sur le ritus Graecus*, in F. Graf (cur.), *Ansichten griechischer Rituale*, Stuttgart-Leipzig 1998, 168 ss.
- Scheid, J., *Rito e religione dei Romani* (trad. ediz. 2002), Bergamo 2009
- Schnegg, B., *Die Inschriften zu den Ludi saeculares: Acta ludorum saecularium*, Berlin–Boston 2020
- Sini, F., *Dai documenti dei sacerdoti romani: dinamiche dell'universalismo nella religione e nel diritto pubblico di Roma antica*, in *Diritto@Storia* 2 (2003), 1 ss.
- Sini, F., *Religione e sistema giuridico in Roma repubblicana*, in *Diritto@Storia* 3 (2004), 1 ss.
- Sini, F., *Diritto e pax deorum in Roma antica*, in *Diritto@Storia* 4 (2005), 1 ss.
- Sini, F., *Diritto e documenti sacerdotali romani: verso una palingenesi*, in *Diritto@Storia* 4 (2005), 1 ss.
- Sudano, N., *I decemviri sacris faciundis in Sicilia: l'espiazione a Ceres del 133 a.C. fra i tumulti graccani e la prima rivolta servile*, in *Dialogues d'histoire ancienne, Suppl.* 17 (2017), 195 ss.

* Quello qui pubblicato è il primo di una serie di brevi contributi che al tema dedicherà il Prof. Franchini, Consigliere scientifico di questa rivista nonché Direttore del CESDAR (= Centro per lo Studio del Diritto Arcaico Romano), tra i cui programmi rientra l'istituzione di una Unità di Ricerca in materia di diritti dell'antico Oriente mediterraneo.

SOMMARIO

In questo contributo l'autore illustra l'importanza che, ai fini dell'apertura del sistema culturale romano a tradizioni esterne, soprattutto greco-orientali, ebbe la funzione svolta dal collegio

sacerdotale dei *viri sacris faciundis*, il cui numero variò nel tempo. Custodi dei libri sibillini, erano, al pari di altri *sacerdotes populi Romani* riuniti in un collegio, consulenti delle autorità, che ne potevano attivare la competenza mediante l'esperimento di apposite procedure.

ABSTRACT

In this piece, the author explains the importance of the role played by the college of priests known as the *viri sacris faciundis* in opening the Roman religious system to external traditions, especially Greek-Eastern ones, noting that their number changed over time. Guardians of the Sibylline books, they were, like other priests of the Roman people gathered in a college, advisers to the authorities, who could call on their expertise through specific procedures.

PAROLE CHIAVE

Sacerdoti pubblici
Libri sibillini
Culti stranieri
Rito greco
Consultazione

KEYWORDS

Public priests
Sibylline Books
Foreign Cults
Greek Rite
Consultation

Contributo sottoposto a referaggio “double blind”